

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 24

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.

2. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Note:

1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.